

Nota di sintesi

N. 40 – maggio 2024

A.S. 1127 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	3 maggio 2024
Data di assegnazione	14 maggio 2024
Commissione di merito	3ª (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'Accordo

L'accordo in esame rappresenta un **aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta** nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali. Il testo si ispira al **modello di convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico** (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

L'obiettivo è quello di consentire alle imprese italiane di operare in Cina in **condizioni migliori e in posizione concorrenziale** rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere un quadro normativo più certo per le loro attività nel nostro Paese.

Articolato

L'accordo si compone di **trenta articoli e di un Protocollo**.

L'intesa bilaterale si applica alle **persone fisiche e giuridiche** residenti nei due Stati contraenti (art. 1), in relazione **all'imposizione sui redditi**, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (art. 2).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (art. 3) e delle nozioni di residenza (art. 4) e di stabile organizzazione (art. 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei **redditi immobiliari** (art. 6), il regime di imponibilità degli **utili delle imprese** e delle imprese associate (artt. 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (art. 8).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei **redditi da capitale** (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei **redditi derivanti da professioni indipendenti** (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), quelle relativa ai compensi

ricevuti dagli amministratori di società (art. 16), da attività artistiche e sportive (art. 17), da pensioni (art. 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (art. 20), nonché di professori ed insegnanti (art. 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L'accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è **tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato** (art. 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (art. 23).

L'intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (art. 24), un **principio di non discriminazione** (art. 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (art. 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (art. 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 28).

Il **protocollo annesso all'accordo** si compone 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 valuta gli oneri economici derivanti in **10,86 milioni** di euro annui a decorrere dal 2025. Si segnala come il comma 2 dell'articolo 3, nello stabilire come alle

attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.